



Determinazione del Segretario Generale n° 96 del 06 marzo 2017

OGGETTO: Acquisto di n. 1 scanner per l'Ufficio Protocollo. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura alla società DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni & C..
CIG: ZAA1DAFB83

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 : "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare" (Titolo II, Capo III, artt. 59-64 – Natura e finalità dell'Unione Italiana Tiro a Segno);
- VISTO** il D.M. 15/11/2011 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva lo Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTA** la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 147 del 06/06/2011 che ha ratificato, ai fini sportivi, lo Statuto della UITA;
- VISTI** gli artt. 58 e 62 del D.P.R. 97/2003 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici" (Legge n. 70/1975);
- VISTO** l'art. 38, comma 2 dello Statuto UITA;
- VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo n. 05/13 del 22/03/2013 con la quale vengono attribuite al Segretario Generale funzioni esclusive per le acquisizioni di beni e servizi anche di alta professionalità, erogati da persone fisiche e giuridiche, di valore non superiore a € 40.000,00;
- PREMESSO** che l'UITA, ai sensi Dpr 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", utilizza il protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti, in entrata ed in uscita;
- VERIFICATO** che occorre provvedere alla fornitura di uno scanner ad alta velocità per la scansione dei documenti e della posta in arrivo e in partenza dell'Ufficio Protocollo, in quanto l'attuale in dotazione è fatiscente e non più funzionale per le esigenze dell'UITA;
- ATTESO** che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di



Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le pubbliche amministrazioni:

- l'obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006), fermo restando che la violazione di tale obbligo determina, ex art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, ed ex art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011, la nullità del contratto, costituendo inoltre illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012), fermo restando che anche in detta ipotesi la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del menzionato Decreto Legge n. 95/2012;

VERIFICATO che pur essendo il prodotto reperibile sul MEPA, i tempi e le modalità di svolgimento del servizio, non sono compatibili con l'attivazione della procedura e per le esigenze dell'Amministrazione si è proceduto ad individuare il contraente all'esterno del MEPA stesso.

CONSIDERATO:

- che il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. a) è giustificato dalla modesta entità economica e dalla particolare tipologia dei servizi da eseguire, per cui non si motiva il ricorso ad altre procedure concorsuali in una ottica di snellimento ed economicità della procedura amministrativa;
- che tale intervento presenta caratteristiche di urgenza per consentire all'Ufficio di Protocollo di operare al meglio;

VISTO l'avvio di procedura della Segreteria Generale in data 06/02/2017, dalla quale emerge la necessità di procedere all'acquisizione di uno scanner documentale per protocollo informatico per la posta in entrata ed in uscita dell'UITA;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito alla suddetta fornitura questa Amministrazione ha richiesto un preventivo a cinque aziende specializzate nella fornitura di apparecchiature, servizi e software informatici e precisamente:



- NADA 2008 srl (Roma)
- INFOTEAM (Pescara)
- DPS Informatica snc (Fagagna – Ud)
- C2 GROUP srl (Cremona)
- DATAMATE srl (Roma)

- ACQUISITI** i preventivi delle Ditte: C2 GROUP srl (prot. 1893/17 del 1/3/2017); DPS INFORMATICA snc (prot. 1987/17 del 3/3/2017) e DATAMATE srl (prot. 1975/17 del 3/3/2017);
- VISTO** che la società DPS INFORMATICA snc ha formulato la propria migliore proposta per la fornitura di n. 1 scanner marca FUJITSU, modello FI-7260 piano e con alimentatore automatico di documenti – 600x600DP-A4 – compresa estensione della garanzia a 36 mesi e trasporto, per l'importo di € 996,00 a cui è da aggiungere l'IVA al 22%;
- VERIFICATO** che essendo l'affidatario in regola con il pagamento ed adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, come risulta dal certificato DURC ON LINE emesso in data 21/02/2017, la presente determinazione è pertanto immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- VISTO** l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilievo comunitario e inferiore all'importo di Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- DATO ATTO** che la copertura finanziaria della spesa complessiva prevista di Euro 1.215,12 (milleduecentoquindici/12) IVA inclusa, trova copertura sul capitolo 2.02.01.06.001;

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura del materiale descritto in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato alla società DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni & C.(P.IVA 01486330309), con sede in Fagagna (UD)- (Piazza Marconi, 11), per l'importo complessivo di Euro 1.215,12 (IVA 22% inclusa) di cui al preventivo sopra citato.
2. Di impegnare la suddetta somma di Euro 1.215,12 sull'ob.funz. 99.02.01, capitolo 2.02.01.06.001.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento in favore della società DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni & C. della spesa complessiva senza bisogno di ulteriore determinazione, previa verifica della regolarità della fornitura richiesta e presentazione di regolare fattura.
4. L'onere derivante dall'attuazione della presente determinazione graverà sul capitolo 103020200201 del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità.
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la Gestione delle procedure di pubblicazione per la Pubblicità Legale dell'UITS, approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti ed inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Leg. 33/2013 ed 1, comma 32 della Legge 190/2012;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti